



Comune di Este

Provincia di Padova

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 174 / 2025

OGGETTO: LIMITAZIONI DAL 13.10.2025 AL 30.04.2026 ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ALL'INTERNO DEL CENTRO CITTADINO DI ESTE, PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DURANTE LA STAGIONE INVERNALE

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

DATO ATTO che, in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata, la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A. con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTO l'art. 7 comma 3 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, ai sensi del quale il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Dell'Atmosfera;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", recante una serie di interventi comuni da porre in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO

che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;

- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.
- Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

PRECISATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

TENUTO CONTO della DGRV n. 1005 del 02/09/2025 e successiva rettifica con nota prot. 459766 del 17/09/2025, con la quale la Regione Veneto, in accordo con il D.L. n.73 del 21/05/2025, convertito con L. n. 105 del 18/07/2025, ha disposto il differimento, al 1° ottobre 2026, della limitazione alla circolazione degli autoveicoli trasporto persone di categoria M (M1, M2, M3) e degli autoveicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3) ad alimentazione diesel "Euro 5" nei Comuni con più di 100.000 abitanti e negli "agglomerati";

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 11/09/2025, esplicitato nella Disposizione n. 45 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Comunale con n. 39297 del 24.09.2025, e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso" anche alla circolazione stradale solo per i Comuni dell'agglomerato e maggiori di 10.000 ab.;

RICHIAMATO il progetto MOVE-IN, avviato con la D.G.RV. n. 1045/2022 e descritto nel D.D.R. n. 230/2023, inserito tra le azioni operative dell'aggiornamento del P.R.T.R.A approvato con D.G.R. n. 377 del 15/04/2025, il quale costituisce una misura strutturale alternativa alle limitazioni del traffico", per consentire ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione che aderiscono volontariamente all'iniziativa, di circolare entro determinate soglie chilometriche annue in caso di allerta 1 colore "verde";

PRECISATO che l'adesione dei Comuni agglomerato Padova e dei Comuni fuori agglomerato con più di 10.000 abitanti al Progetto Move-In, avviene tramite specifica ordinanza comunale, secondo le indicazioni della Regione del Veneto Direzione Ambiente e Transizione ecologica;

PRESO ATTO che le deroghe alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza, individuate ai sensi della D.G.R. n. 836/2017 (Nuovo Accordo di Bacino Padano), in continuità con gli anni precedenti e coerentemente con quanto stabilito dall'Aggiornamento di Piano, hanno finalità di tipo pubblico, sociale e per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili; sono altresì esclusi dalle limitazioni i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g), n) del Codice della Strada e s.m.i.;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sforamento del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguitamento può avvenire sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all'accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, di dare seguito alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021, e alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico contenute nella Disp. n 45 del T.T.Z. provinciale del 11/09/2025, e ai sensi dell'ultimo aggiornamento del P.R.T.R.A., DGRV n.377 del 15/04/2025 nonché al Disp. n 45 del T.T.Z. provinciale del 11/09/2025 allineato alle successive note Prot. Reg. n. 459766 del 17/09/25 e n. 71192 del 07.10.2025 – inviate dalla Provincia di Padova con rispettive note del 24/09/2025 – prot. Com.le 39297 e del 08/10/2025 – prot. Com.le 41870.

DATO ATTO quanto espresso dall'Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 127 del 08.10.2025 relativamente alle misure temporanee tra cui quelle di limitazione degli oltre alle limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici, per la stagione 2025/2026 per il **“livello verde”** e per i livelli di allerta **“livello arancio”** e **“livello rosso”**.

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs 267/2000, artt. 50 e 54, recante le competenze e le funzioni del Sindaco;
- L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- la Legge 10/1991 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;
- l'art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e successiva revisione di cui alla L. n. 177 25/11/24, concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

ORDINA

nella rete viaria interna al perimetro delineato dalle vie Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin e Augustea, area rappresentata anche nelle allegate tavole B e C, nel periodo dal 13.10.2025 al 30.04.2026 le seguenti limitazioni alla circolazione stradale finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

1- in condizione di allerta 0 “LIVELLO “VERDE”:

- (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
 - Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0;
- divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda “lunga” ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;

2 - in condizione di allerta 1 “LIVELLO ARANCIO”

- (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
 - Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;

- Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0;
- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

3 - in condizione di allerta 2 “**LIVELLO ROSSO**”

- a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (*artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):
 - Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0;
 - Macchine agricole e operatrici (artt. 57, 58 C.d.S.) con classificazione fino a Stage II, solo in caso di allerta rossa prolungata (ossia 2 bollettini consecutivi);
- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

ESCLUSIONI

Le limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza:

- non si applicano alle strade esterne al perimetro delineato dalle vie Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Augustea, come da allegata planimetria (all. B “Elenco vie”);
- mantengono vigenti le limitazioni stabilite dall'Ordinanza Dirigenziale n. 80 del 04.06.2010 lungo le seguenti vie: Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Caldevigo, Petrarca, Meggiaro, quali direttive ove vige il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico sup. a ton. 5, appartenenti alle classi ambientali Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza FAP (Filtro Antiparticolato chiuso omologato);
- non si applicano ai veicoli privati di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.* e nel periodo di nessun allerta (colore verde) e nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) da sabato 13/12/25 a martedì 06/01/26 e, per tutti i livelli, anche nei giorni 25 e 26 dicembre 2025;
- non si applicano alle casistiche rientranti nelle eccezioni previste dall'allegato A - Deroghe Comunali - quale documento parte integrante della presente provvedimento;
- sono esentati i veicoli aderenti al progetto MoVe IN in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV 1045 /2022, L.R 24 del 12.09.2023, DGRV 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. 230/23 limitatamente ai periodi dove ci sono le condizioni di nessuna allerta, ovvero durante il Livello “Colore Verde”;
- mantengono vigenti in ogni periodo di allerta, le prescrizioni previste dall'art. 157 del Codice della Strada in materia di divieto di sosta con motore acceso, con o senza impianto di condizionamento funzionante.

Ai fini del presente provvedimento e per l'esenzione di cui l'allegato A - Deroghe Comunali -, si precisa quanto segue:

- il titolo autorizzativo - autocertificazione modello allegato D - deve essere esibito a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto;
- il titolo autorizzativo deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito;
- si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

A V V I S A

Che il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene, conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017, se sulla base della verifica effettuata nelle

giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati forniti dalle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito istituzionale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

I settori Polizia Locale e Lavori Pubblici sono autorizzati ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7 comma 13 bis del Codice della strada. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Chi invece effettua sosta o sosta operativa di carico/scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 157 c² e 8 e dell'art. 157 c⁷ bis del Codice della strada.

Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni il ricorso al T.A.R. Veneto per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Chiunque è obbligato ad osservare il presente provvedimento.

- Allegati parte integrate:**
- A) Deroghe Comunali**
 - B) Elenco Vie**
 - C) Planimetria_Cartellonistica**
 - D) Modello autocertificazione**

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale

Responsabile del settore: V.ce Comm. Sinigaglia Giacomo

Responsabile del procedimento: V.ce Comm. Navarin Cristian

Per informazioni e visione atti: Comando P.L./Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688/E-mail: polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- | | |
|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Alla Provincia di Padova | dappd@pec.arpav.it |
| <input type="checkbox"/> All'ARPAV | com.padova@cert.vigilfuoco.it; |
| <input type="checkbox"/> Ai Vigili del Fuoco Este | tpd22136@pec.carabinieri.it |
| <input type="checkbox"/> Al Comando Stazione Carabinieri | tpd30989@pec.carabinieri.it |
| <input type="checkbox"/> Al Nucleo Operativo e Radiomobile | pd1110000p@pec.gdf.it |
| <input type="checkbox"/> Alla Tenenza G.d.F. | ps.ou@aulss6.veneto.it |
| <input type="checkbox"/> Al locale Pronto soccorso | sesaeste@pec.it |
| <input type="checkbox"/> Alla SESA S.p.a. | sede |
| <input type="checkbox"/> All'Ufficio Tecnico LL.PP. | sede |
| <input type="checkbox"/> All'Ufficio Ambiente | sede |
| <input type="checkbox"/> All'Ufficio Segreteria del Sindaco | sede |

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line.

Este, 15/10/2025

Il Sindaco

Matteo Pajola / InfoCert S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi notificato copia del presente atto al sig. abitante in via consegnandola a mani di

Addi,

IL MESSO NOTIFICATORE